



## SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE STIPENDI

OGGETTO: Dirigente PASINO VINCENZO - Sospensione cautelare facoltativa.

110

64

Reg. Decr.

## IL SINDACO

VISTO il proprio provvedimento in data 9.11.1994 con cui si ordinava la sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell'art.91 c.1 parte 1° del D.P.R. 10.1.1957 n.3 e delle altre norme richiamate, del dirigente Pasino Vincenzo, incaricato della direzione della Sezione Studi e Programmazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello della notifica;

VISTA la deliberazione n.326/66459 del 23.2.1995 con cui la G.C. ha ratificato il provvedimento sopracitato;

DATO ATTO che con nota prot. ris. n.250 del 10.9.1999 il dirigente del Servizio Personale ha richiesto alla Cancelleria Penale del Tribunale di Alessandria notizie in merito ai procedimenti penali pendenti nei confronti del dirigente Pasino Vincenzo, già rinviato a giudizio con decreto del 26.9.1994 e del 1.2.1996 dal G.I.P. per i reati previsti dagli artt. 323 c.2 c.p., 314 c.p, 317 e 326 c.p. (proc.n.205/94 R.G.T.) e dagli artt. 323 c.p., 81 e 479 c.p. (proc. n.9/96 R.G.T.);

VISTA la nota in data 13.09.1999 della Cancelleria Penale del Tribunale di Alessandria con la quale è stato comunicato che nei confronti del Sig. Pasino Vincenzo è stata emessa sentenza di condanna n. 138 del 10.12.1997, appellata dall'imputato;

VISTA la nota in data 13.09.1999 con la quale il legale dell'Amministrazione per la parte civile ha trasmesso copia della citata sentenza che condanna il Sig. Pasino Vincenzo alla pena di anni tre di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, dichiarandolo colpevole dei reati di cui agli artt.317 e 326 c.p. (proc. n.205/94 R.G.T.) e agli artt. 323, 81 e 479 c.p. (proc. n.9/96 R.G.T.);

# CONSIDERATO che:

- l'art.9 c.2 della L.7.2.1990 n.19, secondo il quale la sospensione cautelare per pendenza di un procedimento penale conserva efficacia per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque, decorso il quale è revocata ex lege, non preclude la possibilità di riesaminare la posizione del dipendente e la possibilità di far ricorso all'istituto della sospensione cautelare facoltativa previsto dall'art.92 T.U. 10.1.1957 n.3 purchè permangano gravi motivi a fondamento della sua adozione;
- la possibilità per l'Ente di tutelare l'interesse al buon andamento dell'Amministrazione, salvaguardato dall'art.97 Cost., è affermato dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato:
- anche la Corte Costituzionale ha escluso che l'art.9 c.2 della L.19/90 ponga un obbligo assoluto e incondizionato per la P.A. di riammettere in servizio, una volta decorso il termine





di cinque anni, un dipendente già sospeso per essere stato sottoposto a procedimento penale e successivamente condannato, ancorchè con sentenza non ancora passata in giudicato;

#### CONSTATATO che:

- i reati per cui il dirigente Pasino Vincenzo è stato condannato in primo grado rivestono natura di particolare gravità come evidenzia anche la pena comminata con la sentenza n. 138/97 citata;
- che, secondo quanto indicato nella sentenza, i reati per cui è stato condannato sono stati commessi nella sua qualità di responsabile CED e quindi di pubblico ufficiale;

CONSIDERATO che la sentenza di condanna ha avuto particolare risonanza nell'ambito cittadino per cui il rientro in servizio del dirigente Pasino Vincenzo creerebbe gravi perplessità sia all'interno dell'Ente, in considerazione del rapporto fiduciario che, ai sensi delle vigenti disposizioni, deve intercorrere tra gli organi di governo e la dirigenza, sia nella cittadinanza;

VISTO l'art.45 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

SENTITA la Giunta con la presenza del Segretario Generale Reggente nella seduta del 8.10.1999;

VISTO l'art.92 c.1 del T.U. 10.1.1957 n.3 e riconosciuti nel caso de quo i gravi motivi che legittimano la sospensione cautelare facoltativa del dirigente Pasino Vincenzo per le considerazioni sopra esposte;

VISTO altresì l'art.82 del T.U. citato secondo cui al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio;

# **DECRETA**

la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'art.92 c.1 del T.U. 10.1.1957 n.3 del dirigente Pasino Vincenzo con decorrenza dal giorno 10.11.1999 e fino alla sentenza definitiva del procedimento penale pendente.

Al predetto dirigente è concesso con pari decorrenza un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio, ai sensi dell'art.82 del T.U. 1957 n.3.

Manda al Dirigente del Servizio Personale, quale Responsabilio dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, per la contestazione degli addebiti ai si e per gli effetti dell'art.92 c.2 del T.U. 10.1.1957 n.3.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al giudice competente ai sensi degli artt.68 e segg. del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 80/98

Il presente provvedimento, non soggetto a pubblicazione, sarà notificato al Sig. Pasino Vincenzo.

Alessandria, li 19.10.1999

IL SINDACO
(Dott.ssa Francesca Calvo)



# SETTORE PERSONALE ORGANIZZAZIONE STIPENDI

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE:, n plico

Il sottoscritto Messo del Comune di Alessandria dichiara ChinsoAl Sig. Pasino Vincenzo 

Via Ghilini 27 15100 ALESSANDRIA

mediante consegna a mani di Stesso go Nejorio
in vio gini in ex

Apopulari Denti no Ottobre 1888